

Prot. n. 237/A11
Roma, 18 marzo 2020

Ai Componenti del
Consiglio Generale

Ai Segretari Regionali

Ai Segretari Provinciali

Ai Segretari Aziendali

Ai Referenti Aziendali
LORO SEDI

OGGETTO: - DL n. 18 del 17.03.2020 "Cura Italia" - Misure urgenti sul Servizio Sanitario Nazionale e sostegno economico connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 -.

Carissime/i,

Il Consiglio dei Ministri del 16 marzo u.s ha approvato il Decreto Legge n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (pubblicato nella GU n. 70 del 17 marzo 2020), in vigore da ieri 17 marzo, che contiene alcune importanti misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e sostegno dei lavoratori in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Per il settore pubblico, ed in particolare per il l'Università e le Istituzioni di alta Formazione Artistica e Musicale, il Decreto Legge prevede le seguenti misure:

Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università e dell'AFAM (Art. 100)

È stato istituito un Fondo di 50 milioni di euro per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università e AFAM.

Con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della ricerca saranno individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le Università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati.

Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e dell'AFAM (art. 101)

Proroga dell'ultima sessione di laurea 2018/2019

In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali di laurea dell'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. Viene conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

Validità di tutte le attività formative a distanza

Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti connessi alle citate attività da parte dei professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato di tipo a) e di tipo b); inoltre tali attività sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali e ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva.

Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi dei professori a contratto.

Tutte le attività formative svolte a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

Proroga dei lavori delle Commissioni di concorso per l'abilitazione dei docenti di prima e seconda fascia

Con riferimento alle Commissioni Nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono entro il 10 luglio 2020. È conseguentemente differita all'11 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonché quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le Commissioni nazionali restano in carica fino al 31 dicembre 2020. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 è avviato entro il 30 settembre 2020.

Validità delle attività formative a distanza nell'AFAM

Tutte le disposizioni sopra richiamate si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie (Art. 102)

Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41- Medicina e Chirurgia. Con Decreto Rettorale gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia.

Per gli studenti che alla data del 17 marzo 2020 risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di seguito previste.

I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio.

In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, oppure che abbiano conseguito la valutazione, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 4 sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

È abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 che prevedeva l'ammissione con riserva alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, ai laureati in medicina e chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Art. 24)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

L'art. 39 prevede, inoltre, che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Congedo e relativa indennità per i dipendenti del settore pubblico e bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per l'emergenza Covid-19 (Art. 25)

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dal 5 marzo 2020 e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui sopra, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione del congedo di cui sopra è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Ferma restando l'estensione dei 12 giorni dei permessi retribuiti di cui all'art.33, comma 3, della legge n.104/92, il suddetto limite di età di 12 anni non si applica

in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge n.104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I genitori lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno, altresì, diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Tutte le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Il congedo e l'indennità sopra riportati non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo di cui sopra, è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1000 euro, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età.

Ai fini dell'accesso al bonus, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare.

Per completezza d'informazione, i lavoratori dipendenti da Istituzioni ascrivibili al comparto di nostra pertinenza ma del settore privato, in alternativa alla fruizione di un permesso retribuito analogo a quello del congedo di cui in argomento, possono usufruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (Art. 26)

Si rappresenta, altresì, che per il personale del settore privato eventualmente operante presso le Istituzioni ascrivibili al comparto di nostra pertinenza, il DL 17.03.2020 prevede che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai

lavoratori, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Fino al 30 aprile ai lavoratori del settore privato in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Per i periodi di quarantena, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima del 18 marzo 2020, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti (Art. 63)

Ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Le amministrazioni riconoscono, in via automatica, tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali (Art. 87)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni ivi compresi gli Atenei e le Istituzioni AFAM che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui alla suindicata lettera b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Esperate tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Come Segreteria Nazionale continueremo a seguire l'evoluzione normativa connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 e comunicheremo tempestivamente ogni eventuale ulteriore novità che interessi il settore Università e AFAM.

Resta inteso che in caso di necessità la Segreteria Nazionale resta disponibile per ogni chiarimento che dovesse necessitare.

Cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco De Simone Sorrentino)

